



Decreto Dirigenziale n. 139 del 24/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS.152/2006. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, NUOVO IMPIANTO, PRIMA AUTORIZZAZIONE, PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 5.3, CONSORZIO GESTIONE E SERVIZI PER LA PROVINCIA DI SALERNO SRL, SEDE LEGALE IN SALERNO, VIA D. CIOFFI, 8, ZONA INDUSTRIALE, IMPIANTO IN BUCCINO, ZONA INDUSTRIALE, LOCALITA' LISCIA DEL MOLINO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito abbreviato in IPPC);

CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita con l'ex D.Lgs. 59/05, ora D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;

CHE per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

CHE a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef = *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT = *Best Available Techniques*);

CHE, con Delibera n. 62 del 19/01/2007, si faceva carico al Coordinatore dell'Area 05 di disporre con proprio Decreto Dirigenziale, la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sul BURC e nella pagina Ambiente del sito web della Regione Campania;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007 la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A.;

CHE con apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27 agosto 2007 venivano definite le modalità per la erogazione del supporto tecnico-scientifico per la definizione delle pratiche di A.I.A. come previsto, tra l'altro, dall'ex D.Lgs. n. 59/2005;

CHE il D. Lgs. 128/2010, ha introdotto nel D.Lgs. 152/2006 la normativa inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), precedentemente disciplinata dal D.Lgs. 59/2005;

CHE in data 08/11/2011, prot. n. 840313, il Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno srl, (denominata C.G.S. Salerno srl), con sede legale in Salerno, via D. Cioffi, 8 - Zona Industriale, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte II Titolo III bis, per l'attività IPPC: 5.3., per l'impianto in Buccino, località Lisca del Molino, Zona Industriale - Amministratore delegato e gestore dell'impianto, avv. Antonio Spirito, nato il 05/12/1936 a Salerno;

CHE il 19/01/2012, al prot. 043353, è stata acquisita l'integrazione documentale del C.G.S. Salerno srl, richiesta dallo STAP SA il 24/11/2011 con nota prot. 0893111;

CHE il 15/02/2012, con nota prot. 0115425, è stata trasmessa all'AGC. 05 Settore 02 di Napoli l'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. integratata con V.I. e relativa documentazione del C.G.S. Salerno srl, ai sensi dell'allegato alla Delibera di G.R. 211 del 24.05.2011;

CONSIDERATO:

CHE in data 17/02/2012, con nota prot. 0122245, lo STAP Ecologia di Salerno ha comunicato al CGS Salerno srl l'avvio del procedimento A.I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-quater, comma 3 e dell'art. 7 della L. 241/90;

CHE il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – titolo III bis, art.29 quater, comma 3, e dalla DGRC n. 211 del 24.05.2011, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda, sul quotidiano “*Il Mattino*” in data 06/03/2012;

CHE copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso il Settore Provinciale Ecologia di Salerno ai fini della consultazione da parte del pubblico;

CHE non è pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R.C. n. 211 del 24.05.2011;

CHE con nota assunta al prot. n. 0492166 del 27/06/2012 l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, Dipartimento di Ingegneria, ha trasmesso il rapporto Tecnico-Istruttorio n. 105/SA, a supporto della valutazione della domanda presentata dal Consorzio Gestione e Servizi Salerno srl per l'impianto di Buccino;

CHE, a norma dell' art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.e i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'allegato IX del D.Lgs. 152/06, che sono di seguito riportate:

Estremi atto	Ente	Oggetto
Dichiarazione attestante attività di inquinamento poco significativo del 14/04/1994 rinnovata fino al 26/07/2010 prot. 0635520;	Regione Campania STAP Ecologia di Salerno	DPR 203/88 e DPR 25/07/1991 Inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue: - n. 2425 dal 31/10/1997 e successivi rinnovi fino al - n. 129/09 del 05/08/2009	Provincia di Salerno	D.Lgs 152/06, art. 124, commi 1 e 7. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, sito nell'area industriale di Buccino, nel fiume Bianco,
Decreto n. 277 del 19/04/2011	Regione Campania AGC 05 Settore 02	D.Lgs 152/06 art. 208. Autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo a fanghi attivi.

PRESO ATTO:

CHE il 18 settembre 2012, con nota prot. 682322, l'A.G.C. 05 di Napoli ha trasmesso il Decreto n. 369 del 13/09/2012, con il quale si è espresso il parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza relativamente all'intervento di “Incremento delle quantità dei rifiuti liquidi non pericolosi, compatibili con il ciclo depurativo a fanghi attivi dell'impianto di Buccino, loc. Lisca del Molino” con prescrizioni;

CHE il 22 febbraio 2013, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, che, preso atto della dichiarazione del rappresentante della Ditta che non ha presentato tutta la documentazione agli Enti invitati, si è conclusa con il rinvio della stessa, per consentire agli Enti stessi l'acquisizione degli atti;

CHE il 01 marzo 2013, con nota prot. 154119, è stata acquisita la Scheda "A" in cui si comunica che il nuovo Amministratore delegato è il sig. Salvatore Arena, nato a Pagani il 01/01/1959, che assume anche la mansione di Gestore dell'impianto di Buccino;

CHE il 14 marzo 2013, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta alla ditta richiedente di documentazione integrativa, a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e con la presa d'atto:

- 1) del Decreto dell'A.G.C. Napoli, n. 369 del 13/09/2012 con prescrizioni;
- 2) del rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio n. 105/SA;
- 3) della nota fax dell'ARPAC, prot. 9970 del 21/02/13, acquisita al prot. 134789 del 22/02/13, con richiesta alla Ditta di chiarimenti e integrazioni documentali;
- 4) dei chiarimenti richiesti dal rappresentante dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro;

CHE il 12 aprile 2013, con nota prot. 264672, è stata acquisita la documentazione integrativa dalla ditta CGS Salerno srl, così come prescritto nel verbale della Conferenza del 14/03/13;

CHE il 02 maggio 2013, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, in cui si è preso atto delle note e dichiarazioni, appresso indicate:

1. nota del 09/04/2013, prot. 74095, del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
2. rapporto tecnico istruttorio n. 105/SA/TER dell'Università del Sannio, acquisito al prot. 21639 del 10/01/2013, in cui si esprime parere favorevole;
3. nota di trasmissione dell'ARPAC, prot. 23092/13 del 30/04/13, acquisita al prot. 306546 del 02/05/13, in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni;
4. il dott. Arcangelo Saggese Tozzi, per l'ASL, esprime parere favorevole e chiede informazioni relative alle modalità di svolgimento dei questionari previsti nel monitoraggio delle emissioni odorigene;
5. l'ing. Vincenzo Belgiorno, per il CGS Salerno, propone che tali indagini sociologiche vengano svolte dandone adeguata informativa al Comune di Buccino e all'ASL;
6. l'ing. Piercarlo Gargiulo, per il Comune di Buccino, esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico, riservandosi di trasmettere eventuale Delibera di Giunta Comunale;
7. il dott. Francesco Pecoraro per l'Ente Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro, esprime parere contrario per le seguenti motivazioni: violazione dell'art. 2 c.2 della Legge Regionale n. 4 del 28/03/2007; per violazione del punto 2.01 delle Norme di Salvaguardia dell'Ente Riserva; per mancato coinvolgimento per il parere consultivo nella procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art. 13 della legge n. 349/91 e anche perché il Piano dei rifiuti speciali adottato dalla Giunta Regionale della Campania e in via di approvazione in Consiglio Regionale, prevede la non possibilità di trattare rifiuti speciali nelle aree SIC. L'Ente si sente autorizzato ad intervenire in siffatto progetto perché ritiene che l'intervento, pur ricadendo in area industriale del Comune di Buccino, si prefigge di scaricare nel Fiume Bianco, che risulta essere parte integrante della Riserva. Qualora venga eliminato il motivo suddetto, anche se previsto per casi eccezionali, l'Ente non ha nessun fatto da rilevare oltre a voler essere convocato con il Comune di Buccino per quanto riguarda il questionario sulle emissioni odorigene a protezione della specie pipistrello. Precisa ancora che l'Ente Riserva è sempre favorevole alla manutenzione e al ripristino degli impianti esistenti. Infine, ritiene che il trattamento dei rifiuti, anche se liquidi, è di competenza della parte IV del Decreto Legislativo 152/06;
8. l'ing. Vincenzo Belgiorno, per il CGS Salerno, evidenzia che l'impianto oggetto di Conferenza ha avuto regolare parere di compatibilità ambientale nell'ambito delle procedure V.I.A. con Decreto Dirigenziale n. 369 del 13/09/12. Rileva, altresì, che l'art. 2.0.1 delle Norme generali di salvaguardia dell'Ente Riserva è esplicitamente riferito alle discariche di rifiuti solidi con cui

l'impianto in oggetto non ha nulla a che fare. Rileva, inoltre, che lo stesso Regolamento al punto 2.0.8. consente la realizzazione di impianti tecnologici e infrastrutturali, quali sistemi fognari e di depurazione....., e sistemi simili di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale, a seguito delle opportune autorizzazioni ambientali. Evidenzia che il ciclo tecnologico di processo dei trattamenti previsti non risulta modificato rispetto a quello preesistente dedicato al trattamento dei reflui industriali. Evidenzia, nuovamente, infine, che l'impianto prevede lo scarico unicamente nella condotta SNAM e quindi in aree completamente diverse dell'Ente Riserva e che l'ipotesi straordinaria di scarico nel corpo idrico superficiale potrà essere attivata in caso di gravi eventi calamitosi che portino la condotta SNAM fuori servizio e per il solo brevissimo periodo necessario al completo trattamento dei rifiuti liquidi già conferiti.

9. il vice Sindaco del Comune di Colliano dichiara che per motivi di tempo non potendo esaminare la documentazione è impossibilitato ad esprimere parere;

10. il dott. Gerardo Gambardella in rappresentanza del Consorzio A.S.I. esprime parere favorevole; La Conferenza si è conclusa con l'espressione del parere favorevole all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC codice 5.3, ad esclusione dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro e del Comune di Colliano, con le seguenti prescrizioni:

1. che siano esperite tutte le procedure presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, relative alle tematiche di prevenzione incendi;
2. dopo sei mesi dell'emissione del presente Decreto autorizzativo l'ARPAC verifichi l'efficienza e l'efficacia delle BAT applicate, i monitoraggi prescritti, inviandone le risultanze al Comune di Buccino e allo STAP Ecologia di Salerno;
3. per i questionari sulle emissioni odorigene vengano informati il Comune di Buccino, l'ASL e l'Ente Riserva Naturale Foce SeleTanagro Monti Eremita e Marzano, per quanto attiene la salvaguardia della specie pipistrello;

Il rilascio del decreto autorizzativo è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) trasmissione della fideiussione prevista per l'esercizio degli impianti gestione rifiuti calcolata secondo le modalità della Delibera di G.R.C. n. 1411/2007;
- 2) trasmissione della dichiarazione e/o atto probante circa la disponibilità dell'area, dove insiste l'impianto.
- 3) trasmissione a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza della planimetria generale aggiornata con indicazione della rete di gestione delle acque meteoriche di piazzale (tavola 2), riportando i pozzetti e le caditoie di raccolta delle stesse indicate in planimetria T;
- 4) riportare nel piano di controllo rifiuti in ingresso i parametri ed i relativi valori per i quali è prevista l'attivazione della fase di chiariflocculazione;
- 5) provvedere al tombamento della tubazione, riportati in planimetria T, che collega il pozzetto posto a valle della clorazione con il "pozzetto fiscale con campionatore stazionato termostato", al fine di evitare che le acque di scarico vengano sversate in corpo idrico superficiale senza essere sottoposte ai trattamenti terziari;
- 6) riportare nel Piano di Monitoraggio e Controllo, i dati registrati dai misuratori di portata installati all'ingresso ed all'uscita dell'impianto nonché all'ingresso ed all'uscita della vasca di accumulo e trattamento acque di prima pioggia (così come riportato nella nota di riscontro all'osservazione 28 presentata dal proponente);

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione dei relativi verbali, avvenuti con nota prot. 140906 del 26/02/2013, prot. 191811 del 15/03/2013 e prot. 317624 del 07/05/2013, per cui si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e s.m.e i;

CHE il 07/05/2013, prot. 317729, la ditta CGS Salerno srl ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza la planimetria generale aggiornata con indicazione della rete di gestione delle acque meteoriche di piazzale (tavola 2), riportando i pozzetti e le caditoie di raccolta delle stesse indicate in planimetria T;

CHE il 20/05/2013, prot. 3865, acquisita il 22/05/2013 al prot. 363058, il Responsabile del Settore III del Comune di Buccino, ing. Piercarlo Gargiulo, ha trasmesso così come dichiarato in Conferenza di Servizi del 02/05/2013, copia della Deliberazione dell'Ente n. 39 del 25/02/2013, ad oggetto: "Indirizzo per Conferenza di Servizi" dalla quale si evince la volontà dell'Amministrazione Comunale di esprimere per il tramite del soggetto, che verrà delegato in rappresentanza del Comune nella Conferenza di Servizi, la contrarietà alla realizzazione dell'impianto di rifiuti non pericolosi nel Comune di Buccino;

- che, la suddetta deliberazione, pur acquisita al fascicolo della pratica di che trattasi, non è stata oggetto di discussione nel corso della Conferenza di Servizi ed è da considerare come atto d'intento dell'Ente a validità interna e non può incidere sul parere favorevole dal punto di vista tecnico reso dal medesimo Ing. Gargiulo, quale delegato in C.D.S., che è stato acquisito nella seduta medesima.

CHE il 26/06/2013, prot. 455825, la ditta CGS Salerno srl ha trasmesso:

- 1) la fidejussione prevista per l'esercizio degli impianti gestione rifiuti calcolata secondo le modalità della Delibera di G.R.C. n. 1411/2007, polizza n. 000000013351, della Società LIG INSURANCE S.A., con sede in Bucarest (Romania), Bd. Lascar Catargiu nr. 35, sector 1, fino alla concorrenza di € 187.500,00 (centottantasettemilacinquecento/00) dal 18/06/2013 al 18/06/2019;
- 2) la proroga della convenzione A.S.I./CGS srl al 31/12/2020, stipulata con atto per notaio Giuseppe Monica in data 24 settembre 2002 e deliberata dal Comitato Direttivo dal Consorzio A.S.I. il 24/01/2013;

CHE il 03/07/2013, con nota prot. 0481761, a seguito di trasmissione del verbale di C.d.S. decisoria, l'AGC Settore "Ciclo Integrato delle Acque" ha evidenziato la propria incompetenza a rilasciare parere in merito alle richieste per il trattamento di rifiuti liquidi anche industriali, così come identificati dai codici CER riportati negli atti trasmessi, pur ribadendo che il refluo trattato dal depuratore di Buccino deve soddisfare ai limiti riportati nella Tabella 1 allegato 5 e, contemporaneamente per tutti gli altri valori, ai limiti indicati nella Tabella 3 Allegato 5 del D.to L.gs. 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale ed, ovviamente, deve rispettare la Tabella 5, Allegato 5, dello stesso Decreto;

CHE il 18/07/2013, prot. 0524528, la ditta CGS Salerno srl ha trasmesso la documentazione integrativa (Piano di Monitoraggio e Controllo e Relazione tecnica), richiesti ai punti 4 e 6 del verbale della C.d.S. conclusiva e sollecitata con la nota dello STAP Ecologia di Salerno del 09/07/2013, prot. 0497358; per il punto 5, del medesimo verbale, la ditta dichiara di aver provveduto al tombamento della tubazione;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii. il Consorzio Gestione e Servizi Salerno srl per l'impianto di Buccino all'esercizio dell'attività IPPC codice 5.3, con una capacità massima di 300 tonn./g;

CONSIDERATO:

CHE l'art.29-sexies del D.Lgs 152/2006, stabilisce che i valori limite di emissione, fissati nelle A.I.A. non possono essere comunque meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

CHE la Conferenza di Servizi succitata, non ha determinato valori limite di emissione diversi da quelli fissati dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO:

CHE la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, di Salerno, in forza della Delibera n. 62 del 19/01/2007 e successivo Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007;

CHE la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento, ove necessario, delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità e previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;

CHE sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

CHE dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

CHE ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;

CHE le eventuali modifiche progettate dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dal Settore Provinciale Ecologia di Salerno a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 e 2 del D. Lgs.152/06;

VISTO:

il D.M. 31.01.05;
il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
il D.L. n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
la Legge n. 4 del 16.01.08;
il D.M. 24.04.08;
il D.Lgs n. 128 del 29/06/2010;
il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
la D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore, del rapporto tecnico-istruttorio definitivo, eseguito dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio di Benevento, in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi e per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, nonché dell' attestazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente di Servizio

DECRETA

1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale - prima autorizzazione - ai sensi del D.Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii. al Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno srl, con sede legale in Salerno, via D. Cioffi, 8 - Zona Industriale, Amministratore delegato e gestore, sig. Salvatore Arena, nato a Pagani il 01/01/1959, per l'impianto sito in Buccino, località Lisca del Molino, Zona Industriale, per l'esercizio dell'attività IPPC codice 5.3: *Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II A della Direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D9*, con una capacità massima di 300 tonn./giorno, con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento ed entro i termini previsti;

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11, D.lgs. 152/06, le autorizzazioni, elencate in premessa ed individuate nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06;

3) che le tipologie, operazioni di smaltimento e quantità di rifiuti che possono essere svolte, sono così di seguito individuate, dove la ripartizione delle quantità giornaliere per codici CER, è da intendersi stimata, fermo restando la quantità massima giornaliera di 300 t/g,:

Codici (C.E.R.)	Descrizione dei rifiuti	Stoccaggi o D15	Peso Specifico	Quantitativi da trattare		Operazione di trattamento
		mc	t/mc	t/anno	t/giorno	[D8]/[D9]
010504	Fanghi e rifiuti di percolazione di pozzi per acque dolci	5	1	36	0,1	[D8]-[D9]-[D15]
020101	Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020106	Feci di animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020201	Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020301	Fanghi da operazione di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	20	1	2920	8	[D8]-[D9]-[D15]
020403	Rifiuti prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	30	1	10950	30	[D8]-[D9]-[D15]
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	30	1	3650	10	[D8]-[D9]-[D15]
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020701	Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]

020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
161002	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle alla voce 161001	100	1	18250	50	[D8]-[D9]-[D15]
161004	Concentrati acquosi diversi da quelli alla voce 161003	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190603	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	60	1	5110	14	[D8]-[D9]-[D15]
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale e vegetale	10	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	600	1	55480	152	[D8]-[D9]-[D15]
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190809	Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione di olio/acqua contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli alla voce 190811	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli alla voce 190813	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione delle acque	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
200304	Fanghi di fosse settiche	150	1	11680	32	[D8]-[D9]-[D15]
200306	Rifiuti dalla pulizia delle fognature	5	1	36	0,1	[D8]-[D9]-[D15]
TOTALE		1.100	1	109.500	300	

4) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 così identificati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio (prot. 0524528 del 18/07/2013);
- Allegato 2: Applicazione delle BAT (Scheda D) (prot. 0264672 del 12/04/2013);
- Allegato 3: - Emissioni in Atmosfera (scheda L) (prot. 0264672 del 12/04/2013);
 - Studio dell'impatto olfattivo (prot. 0264672 del 12/04/2013);
 - Scarichi idrici (scheda H) (prot. 0264672 del 12/04/2013);
- Allegato 4: -Scheda "I" Rifiuti (prot. 0264672 del 12/04/2013);

5) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

6) di richiedere che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione alla Regione Campania STAP Ecologia di Salerno, specificando la data di inizio, la tipologia e le modalità di esecuzione;

7) che siano esperite tutte le procedure presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, relative alle tematiche di prevenzione incendi;

8) dopo sei mesi dall'emissione del presente Decreto l'ARPAC verifichi l'efficienza e l'efficacia delle BAT applicate, i monitoraggi prescritti, inviandone le risultanze al Comune di Buccino e allo STAP Ecologia di Salerno;

9) per i questionari sulle emissioni odorigene vengano informati il Comune di Buccino, l'ASL e l'Ente Riserva Naturale Foce SeleTanagro Monti Eremita e Marzano, per quanto attiene la salvaguardia della specie "pipistrello";

10) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed al Comune di Buccino, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;

11) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativo all'anno solare precedente su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

12) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;

13) che il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di notifica;

14) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.e.i., comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania-Settore Tecnico Amministrativo Ecologia di Salerno;

15) che il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania Settore Provinciale Ecologia di Salerno un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- 16) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 17) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;
- 18) che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;
- 19) che la Ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell' autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:
a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);
- 20) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
- 21) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;
- 22) di notificare il presente provvedimento al Consorzio Gestione e Servizi per la Provincia di Salerno srl, sede legale in Salerno, via D. Cioffi, 8 - Zona Industriale, impianto in Buccino, località Lisca del Molino, Zona Industriale;
- 23) di inviare copia del provvedimento al Sindaco del Comune di Buccino, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Ente di Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro Monti Eremita e Marzano, all'A.S.I. Consorzio Area Sviluppo Industriale e all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento;
- 24) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro